

24 gennaio 2014

## "Ri-porcellum" e giudicato costituzionale

di Francesco Bilancia

Professore ordinario di Diritto costituzionale - Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

1. Alla vigilia della pronuncia della Corte costituzionale sulla legge elettorale n. 270 del 2005 (dalla vulgata, ormai, riconosciuta con il soprannome di “Porcellum”) in molti tra i costituzionalisti dubitavamo della possibilità che la questione di costituzionalità superasse il vaglio di ammissibilità, per difetto di rilevanza. La Corte costituzionale ha, però, deciso diversamente, con argomentazioni originali – rispetto ai propri precedenti – ma in effetti plausibili, salvo forse che per un forzato richiamo all’istituto del giudicato interno. Questo si sarebbe formato, secondo la Corte, su alcuni profili essenziali del giudizio sulla rilevanza – il giudicato sarebbe maturato nell’ambito del giudizio di merito – su una questione, però, di cui soltanto la Corte costituzionale è giudice competente: l’ammissibilità della questione, appunto.

Certamente essenziali, ai fini dell’ammissibilità della questione, mi sembrano invece i riferimenti all’importanza del giudizio di mero accertamento per l’essenziale ruolo dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale, che non può tollerare zone franche dal vaglio di costituzionalità delle leggi ogni qualvolta vadano a rischio i diritti costituzionali (e su questo punto i precedenti della Corte ci sono e sono invero assai significativi). Il diritto di voto incarna l’essenza stessa della democrazia, la sua articolazione in diritti individuali come quota del frazionato potere un tempo ascrivito alla sovranità statale (Ferrara). Conculcare, limitare, violare il diritto di voto coincide con la negazione della struttura democratica dell’ordinamento, con effetti che vanno molto al di là del concreto esercizio del diritto di voto nelle singole tornate elettorali, per compromettere la stessa collocazione del singolo cittadino, di ciascun cittadino, nel sistema istituzionale. Depotenziare fin quasi all’annichilimento il diritto di voto muta, infatti, permanentemente la qualità del cittadino quale titolare di una quota di sovranità, compromettendone la concreta qualifica al cospetto del sistema istituzionale in ogni momento della vita democratica. Il diritto di partecipare alla determinazione della politica nazionale mediante un potenziale apporto quotidiano alla vita dell’ordinamento, contaminando gli esiti dell’attività dell’intero sistema istituzionale e delle dinamiche politiche al suo interno perde, infatti, ogni possibile concretezza in assenza dei potenziali permanenti effetti del diritto di voto di cui ciascun cittadino è titolare, riducendone la stessa qualità di componente essenziale della sovranità popolare.

Soltanto la svalutativa concezione del diritto di voto e della democrazia come accidenti istantanei da attivarsi il giorno delle elezioni possono far ritenere esauriti i relativi effetti e l’esercizio dei connessi

diritti politici in quel solo momento. Le facoltà giuridiche che compongono gli status della cittadinanza ed i diritti politici sono permanentemente qualificati dalla portata e dall'efficacia, anche soltanto potenziale, del diritto di voto in concreto, per cui gli effetti del corretto accertamento della sua consistenza si dispiegano, anch'essi, permanentemente, anche soltanto come minaccia di esercizio in concreto; sul sistema politico, nei confronti dei partiti e sugli sviluppi dell'ordinamento. Quale partecipazione democratica può pretendere di esercitare un individuo disarmato del diritto di voto nella quotidiana lotta per i propri diritti? Quale sostegno ai propri diritti di libertà può cercare nel diritto di voto – si ribadisce, anche solo evocato, minacciato – nella capacità quindi di influenzare in concreto la dinamica politica, le scelte delle istituzioni rappresentative e delle forze politiche? Il diritto di voto è il più fondamentale tra i diritti politici, ed è un diritto ad esercizio e con effetti permanenti. L'accertamento della sua concreta, reale consistenza normativa è pertanto continuamente rilevante, perché il relativo esercizio non esaurisce i propri effetti nel giorno delle elezioni che, anzi, rischierebbe altrimenti di risultare indifferente per la specifica portata di quello stesso diritto. Cittadino e diritto di voto sono concetti complementari, quindi, con conseguenze evidenti già al solo evocare il possibile esercizio in concreto di tale diritto, come potere di scelta della rappresentanza e come facoltà di sanzione nei confronti dell'azione dei pubblici poteri. L'accertamento della reale portata, del sostanziale contenuto del diritto di voto concorre, infatti, alla definizione della qualità di cittadino, del suo stesso status, del suo ruolo nel sistema politico. Ben oltre, quindi, l'esercizio in concreto di tale diritto nell'atto istantaneo della scelta elettorale.

2. A queste ed alle altre argomentazioni tecniche utilizzate dalla Corte a sostegno della ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità sui diversi profili della legge elettorale va, poi, aggiunta una considerazione di carattere sistematico-ordinamentale. Il sistema costituzionale italiano è un sistema a Costituzione rigida, garantita dalla presenza della Corte costituzionale, vera e propria istanza di chiusura. La pretesa dell'ordinamento giuridico come sistema è, infatti, di garantire la propria sopravvivenza mediante soluzioni e procedure giuridiche in ogni ipotesi di crisi di funzionalità di qualcuno dei propri elementi. L'opzione del Costituente repubblicano fu quella di affidare il ruolo di chiusura della propria sicurezza giuridica, in ultima istanza, ad un'istituzione giurisdizionale e non politica, come è noto. La Corte costituzionale italiana è, comunque, istanza di chiusura del sistema, in ogni caso c.d. difficile, magari proprio in quanto privo di precedenti, anche perché la fantasia della natura umana impedisce di considerare queste ipotesi estreme come meri casi di scuola (Rescigno): la realtà è sempre pronta a smentirci.

La decisione della Corte costituzionale, se ancora la si volesse ritenere innovativa sul piano processuale, comunque è stata attivata non dalla propria iniziativa, ma dall'inerzia e l'insipienza del sistema politico e delle istituzioni rappresentative nella loro recente ed attuale composizione (guarda caso proprio esito della legge elettorale incostituzionale). La decisione della Corte trae il proprio fondamento anche dalla crisi sistemica irreversibile di un regime politico autoreferenziale, nel tentativo di interromperne il cortocircuito. Da questo momento, dalla pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014, ciascun cittadino sarà ora legittimato ad azionare i propri diritti politici ogni qualvolta dovesse ritenersi leso da disposizioni di una legge elettorale incostituzionale, ricorrendo ad un giudice contro ogni atto ed in ogni fase del procedimento elettorale fin dal decreto stesso di indizione delle elezioni, formulando ove necessario un'eccezione di costituzionalità. Sempre che non siano i giudici stessi ad individuare, ove sussistente, una interpretazione costituzionalmente conforme della stessa legge elettorale o della normativa di contorno, seppur assumendo ogni cautela a salvaguardia della continuità delle istituzioni democratico-rappresentative.

3. Guardando, ora, al merito dell'importante sentenza della Corte costituzionale, la prima considerazione

che emerge riguarda la decisa presa di posizione sul dato giuspolitico – scontato per i costituzionalisti, forse meno per l'attuale classe politica – che le elezioni politiche, nel sistema costituzionale italiano, sono funzionali alla composizione degli organi parlamentari, della rappresentanza politica quindi e non alla scelta del governo, di un *leader* o addirittura, via via sfumando nell'autocrazia, di un capo. In più punti della sentenza citata, la Corte ribadisce che il diritto di voto, e quindi il sistema elettorale, assumono un'essenziale valenza nella qualificazione dell'ordinamento repubblicano come democratico in quanto strumentali alla selezione della rappresentanza politica ad opera di una scelta *direttamente* esercitata dai singoli cittadini. Ed è in questa prospettiva, non in funzione della scelta di un governo purchessia, che la Corte ha formulato il proprio giudizio dichiarando illegittime diverse disposizioni della legge elettorale vigente.

Violano pertanto l'eguaglianza del voto e la democraticità del sistema, ciascuna autonomamente, sia la previsione di un eccessivo premio di maggioranza, sia l'assenza del voto di preferenza nello scrutinio di lista. Con riferimento al premio di maggioranza, costruito quale correttivo della formula elettorale proporzionale, la Corte sanziona l'eccesso di effetto distorsivo, lo squilibrio tra voti espressi ed attribuzione dei seggi in virtù della sproporzione tra la limitazione del diritto di voto e l'obiettivo perseguito, asseritamente il rafforzamento della stabilità del governo. Afferma la Corte che “le disposizioni censurate(...)rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare”. Attraverso uno spropositato premio di maggioranza, che oltretutto si aggiunge alla “previsione di soglie di sbarramento all'accesso” aumentando ancora di più l'esito distorsivo della volontà popolare e dell'eguaglianza del voto, le norme illegittime “producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare”.

La presenza di un eccessivo premio di maggioranza, aggravata dalla assenza di una soglia minima di voti per l'attivazione dei relativi effetti distorsivi, generano così una intollerabile “compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare incompatibile con i principi costituzionali”. Ancora di più, richiamando la giurisprudenza costituzionale tedesca, la Corte arriva a sancire l'essenzialità, per la formula elettorale proporzionale, dell'eguaglianza del voto “in uscita”, guardando pertanto alla necessità che gli effetti del voto di ciascun cittadino elettore siano potenzialmente identici quanto alla capacità di incidere sulla composizione dell'organo rappresentativo nella distribuzione dei seggi. Sovra-rappresentare le minoranze più forti attribuendo ad esse un numero di seggi sproporzionatamente superiore a quelli che si meriterebbero sulla base di voti ottenuti, riducendo i concreti effetti rappresentativi dei voti espressi dagli altri elettori, violando il requisito indefettibile dell'eguaglianza del voto, costituisce pertanto un esercizio illegale della discrezionalità del legislatore che pure la Corte costituzionale riconosce come centrale nella scelta del sistema elettorale.

Oltretutto ribadendo che un premio di maggioranza non può assumere la funzione di garantire comunque un governo pur in assenza di un adeguato consenso popolare, ma piuttosto quella “di evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare”, così qualificando la stabilità del governo del Paese e l'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare come un “obiettivo di rilievo costituzionale”, non comparabile con i principi fondamentali “della funzione rappresentativa dell'assemblea nonché dell'eguale diritto di voto”; si da far risultare illegittima ogni soluzione “eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente”.

4. L'altro elemento della legge elettorale dichiarato incostituzionale è il voto di lista bloccato, che

esclude il diritto del cittadino elettore di scegliere il candidato al quale attribuire la propria preferenza. Nel dispositivo della sentenza si legge, infatti, che le disposizioni della legge elettorale sono incostituzionali “nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati”. In più punti la sentenza fonda la propria decisione sull’argomento che in tal modo la scelta dei rappresentanti è tolta all’elettore per essere “totalmente rimessa ai partiti”. Anzi, non soltanto sono i partiti, in luogo degli elettori, a determinare l’ordine di elezione dei candidati in relazione all’ordine di collocazione degli stessi nelle liste bloccate, ma tale fenomeno è aggravato dalla “possibilità di candidature multiple e dalla facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito”.

Nell’ambito della formula elettorale proporzionale, con riferimento alla normativa che residua a valle delle predette declaratorie di incostituzionalità, la Corte formula quindi una vera e propria pronuncia additiva, compiendo un’opera di “cosmesi normativa e di ripulitura del testo” così come richiesto dal giudice rimettente, in modo da assicurare la funzionalità di una legge elettorale di risulta “idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”. Resta, pertanto, in vigore il meccanismo proporzionale delineato dalle disposizioni del d.P.R. n. 361 del 1957 e del d. lgs. n. 533 del 1993 “depurato dell’attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza”. La Corte formula, quindi, ulteriori elementi additivi in riferimento alle altre disposizioni legislative relative alla selezione dei candidati eletti secondo l’ordine di lista, da intendersi ora “operante solo in assenza di espressione della preferenza”; fino a correggere ed integrare la disciplina delle stesse schede elettorali, i cui schemi dovranno essere “integrati da uno spazio per l’espressione della preferenza”. Rinviando, quindi, eventualmente alla fonte regolamentare l’applicazione “della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative indicate”.

Con riferimento alla necessità che sia riconosciuto agli elettori il diritto di esprimere una preferenza in caso di voto di lista con formula proporzionale – va ribadito, già introdotto dalla sentenza in via additiva nel sistema elettorale vigente quale residua dalla pronuncia di incostituzionalità in commento – nella motivazione si individua, quale aggravamento della illegittimità della mancata previsione di tale facoltà, anche la ampiezza delle circoscrizioni elettorali e l’elevato numero di candidati da eleggere in ciascuna di esse. Alcuni interpreti deducono da tali precisazioni la possibilità di aggirare il divieto di compressione del diritto dell’elettore di esprimere una preferenza qualora le liste concorrenti di candidati siano, viceversa, più corte. Questa interpretazione è, a giudizio di chi scrive, non corretta. Rimettiamoci al testo della sentenza: “è la circostanza che *alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione*, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione” (corsivo mio). Dopodiché la Corte aggiunge che il sistema dichiarato incostituzionale non è “comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta a la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

Il sistema dichiarato incostituzionale, quindi, non è *comparabile*, vale a dire confrontabile, con gli altri richiamati in ipotesi dalla Corte. Affermazione che giustifica la dedotta incostituzionalità pur in presenza di sistemi elettorali che altrove, seppur con le *incomparabili* differenze indicate, contemplano liste bloccate. Ma ciò non implica affatto che la Corte abbia sancito la conformità a Costituzione di questo o quel diverso sistema (collegi uninominali o plurinominali in regime maggioritario; collegi uninominali o plurinominali con ridotto numero di candidati in regime proporzionale, ecc.) che in genere contemplano formule miste maggioritarie e proporzionali, incrociando le modalità di selezione dei singoli candidati in modo tale che la loro scelta non sia “totalmente rimessa ai partiti”, circostanza ritenuta dalla Corte illegittima in sé. Conseguenza infatti la incostituzionalità della legge, senz’altro dichiarata senza condizioni,

nella parte in cui non consente agli elettori di esprimere una preferenza per i candidati al fine di determinarne l'elezione, seppur qualificata – tale preferenza – come unica “in relazione con quanto risultante dal referendum del 1991(...)in relazione alle formule elettorali proporzionali”.

E' evidente, pertanto, che la questione della indefettibilità del diritto dell'elettore ad esprimere una preferenza segue l'opzione di fondo del legislatore per la formula elettorale proporzionale. Mentre resta impregiudicata ogni valutazione della Corte in relazione ai sistemi maggioritari ed ai sistemi misti in cui, vuoi il collegio uninominale, vuoi il collegio plurinominale con esiguo numero di candidati consentano comunque agli elettori di selezionare direttamente almeno in parte i candidati eletti. Sistemi, però, evocati dalla Corte come *incomparabili* con quello vigente in Italia a seguito dell'entrata in vigore della legge del 2005. Da queste formule non è, pertanto, possibile dedurre la compatibilità a Costituzione dell'opzione per un sistema elettorale con formula proporzionale in cui la *totalità degli eletti* sia *selezionata dai partiti* mediante la composizione delle liste, lunghe o corte che siano.

5. Veniamo ora all'analisi del progetto di legge elettorale avanzato da Matteo Renzi e Silvio Berlusconi e recepito in data 22 gennaio 2014 quale testo unificato del relatore nel procedimento legislativo in corso presso la Camera dei deputati. Ebbene il nuovo testo presenta in analoga formulazione i medesimi vizi di costituzionalità appena dichiarati dalla Corte costituzionale: un premio di maggioranza sproporzionato pari a circa cento deputati (15%-18%); l'assenza di voto di preferenza pur in costanza di formula elettorale proporzionale; con addirittura un aggravamento delle clausole di sbarramento, portate fino al 5% per i partiti in coalizione; 8% per i partiti fuori coalizione; e 12% per le coalizioni stesse. Non soltanto, quindi, la selezione della *totalità dei candidati* verrebbe nuovamente *rimessa ai partiti*, ma l'eguaglianza del voto e il tasso di rappresentatività delle assemblee verrebbero conculcati in forme addirittura più gravi di quelle appena dichiarate incostituzionali dalla Corte.

La sommatoria di un premio di maggioranza comunque abnorme, solo formalmente temperato da una bassissima soglia di attivazione (35% dei voti), e di clausole di sbarramento altrettanto abnormi ridurrebbero la rappresentatività del Parlamento ad un mero simulacro, con buona pace della funzione rappresentativa dell'assemblea e dell'eguale diritto di voto, appena ristabiliti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 1 del 2014. L'eventuale ricorso al ballottaggio nulla toglie a tali vizi di legittimità, essendo esso comunque condizionato dalla soglia del 35%, eccessivamente bassa nel contesto del sistema politico italiano ed in proporzione al premio di maggioranza previsto. Quale esegeta della giurisprudenza costituzionale potrebbe negare che questi elementi ridondino senz'altro nella riproposizione di quella “alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica” appena ritenuta dalla Corte talmente essenziale da indurla a dichiarare la illegittimità costituzionale della legge elettorale vigente. E la cosa più bizzarra è che la Corte ha ritenuto illegittima, e quindi sufficiente a determinare l'incostituzionalità della legge elettorale, ciascuna di queste violazioni dell'eguaglianza del voto e delle modalità di traduzione dei voti in seggi, che ora la nuova legge intenderebbe ripresentare insieme, in combinato disposto e, quanto alle clausole di sbarramento, addirittura aggravate.

Ora per due dei denunciati vizi del progetto Berlusconi/Renzi, a) premio di maggioranza abnorme addolcito da una soglia sostanzialmente fittizia e b) elevatissime clausole di sbarramento – ripeto, ciascuno sufficiente a procurare da sé l'incostituzionalità della legge – non è neanche necessario argomentare. Genereranno un'immediata reazione dei cittadini, forti della ritrovata giustiziabilità dei propri diritti politici. Per il terzo, l'annullamento del diritto di elettorato attivo nella elisione della facoltà di esprimere una preferenza nel voto di lista con formula proporzionale, appena reintrodotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, è comunque altrettanto agevole smontare il truffaldino sofisma adottato al fine di mascherare la violazione del giudicato costituzionale.

Forzando l'interpretazione della decisione della Corte costituzionale il progetto Berlusconi/Renzi

sembra dedurre che sia comunque costituzionalmente ammissibile rimettere la selezione dei candidati eletti, *nella loro totalità, ai partiti politici* purché ciò avvenga per il tramite di liste di candidati più corte di quanto non prevedesse il vecchio “Porcellum”. Basterebbe però rileggere il passo della sentenza sul punto, più sopra riportato alla lettera, per confermare l’incostituzionalità anche di questa opzione. La formula elettorale prescelta non è maggioritaria, né mista, non sono previsti collegi uninominali (eccezione fatta per la Valle d’Aosta e per il Trentino-Alto Adige) e la determinazione degli eletti dipenderebbe quindi, e di nuovo, *interamente dalle scelte dei partiti*.

La Corte costituzionale ha già chiarito che questa soluzione è comunque illegittima. Ma in più la proposta in discussione è anche truffaldina, perché non è affatto vero che preveda circoscrizioni ridotte con esiguo numero di candidati di lista. L’articolo 1, comma 2 della proposta Berlusconi/Renzi prevede, infatti, che i seggi vengano assegnati non in seno al singolo collegio ma in ambito nazionale dall’Ufficio centrale nazionale. Il trucco risiede nel far apparire nella scheda elettorale i nomi dei candidati nel collegio plurinominali. Ma votando per la lista senza poter esprimere alcuna preferenza il cittadino elettore non ha alcuna facoltà di scegliere né il singolo candidato, né il gruppo dei candidati eletti. Questi saranno determinati indirettamente, e soltanto dopo la ricomposizione di tutti i voti su base nazionale, attraverso la determinazione per ciascuna lista o coalizione di liste della propria cifra elettorale nazionale (art. 14-ter, comma 16), al netto delle operazioni di eliminazione di parte delle liste concorrenti attraverso le già richiamate clausole di sbarramento. Il riparto dei seggi, di conseguenza, avviene su base nazionale dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o coalizione di liste per il numero complessivo dei seggi da attribuire utilizzando, quindi il relativo quoziente, salvo il recupero dei maggiori resti; prescindendo, pertanto, in questa fase dalla distribuzione dei voti tra le liste concorrenti nell’ambito dei singoli collegi.

Soltanto all’esito di queste operazioni ed una volta assegnati i seggi su base nazionale alle liste ed alle coalizioni – tra l’altro in seguito alla redistribuzione degli stessi tra minoranze e maggioranza in applicazione del relativo *premio*, e dopo aver annullato gli effetti dei voti espressi a favore di liste o coalizioni che non abbiano raggiunto le elevate clausole di sbarramento previste – i seggi vengono, quindi, redistribuiti tra le circoscrizioni e quindi tra i singoli collegi in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste e coalizioni che abbiano superato lo sbarramento, determinandone il relativo quoziente elettorale di lista. Come si vede, pertanto, le liste corte di candidati che l’elettore troverà sulla propria scheda elettorale sono fittizie, in quanto rappresentano, in realtà, una mera frazione della lunghissima lista di candidati ricomposta su base nazionale al momento di distribuire i voti in base al quoziente elettorale circoscrizionale di lista.

Per tacere della circostanza per cui se le circoscrizioni ed i collegi plurinominali non saranno composti da un identico numero di elettori ciò comporterà una palese disparità di ponderazione dei voti dei cittadini nei diversi collegi, in alcuni dei quali occorreranno molti più voti – a parità di numeri di seggi in palio – per conquistare lo stesso numero di seggi, pur nell’ambito della medesima lista nazionale di candidati. Soltanto una battuta merita, infine, l’argomento di alcuni esponenti politici che denuncerebbe le potenzialità criminogene delle preferenze, foriere di incrementali fenomeni corruttivi. Questa argomentazione, che come è evidente è puramente retorica, è l’indice più chiaro della infima qualità morale della classe politica contemporanea, che pur di non assolvere ai propri compiti di vigilanza e sanzione per individuare e combattere gli episodi di corruzione tra i propri ranghi, si risolve nel ridurre piuttosto i diritti dei cittadini. Un po’ come accade nel sistema tributario, laddove la pressione fiscale aumenta anche per compensare, invece di combatterli, i costi della evasione e della corruzione.

6. Quali conclusioni trarre da queste incredibili circostanze? Una parte della classe politica pretende di ripristinare le clausole della legge elettorale appena dichiarate incostituzionali reintroducendo nello stesso testo formule normative dagli esiti analoghi a quelli appena annullati dalla Corte costituzionale.

La circostanza per cui il testo Berlusconi/Renzi si presenti quale novella della vecchia legge elettorale, infatti, rende questa vicenda, per quanto drammatica, persino ridicola. Sappiamo come si sia giunti ad una sentenza così grave, di accoglimento di una questione di costituzionalità sulla legge elettorale vigente in un giudizio in via incidentale. Una decisione epocale, a dir poco innovativa al punto da mutare forse lo stesso assetto dei rapporti tra gli organi costituzionali nel loro complesso. Il caso di scuola di una pronuncia inaudita. Soltanto la classe politica pare non essersene resa conto, continuando a giocare con le parole, le formule, le furbizie tipiche della attuale fase di crisi di regime ma indegne di un ordinamento democratico. In quanto tali, come abbiamo da poco potuto constatare, inaccettabili in una democrazia costituzionale. Una democrazia per la cui tutela le istituzioni rappresentative hanno lasciato sole quelle di garanzia. Neanche la pesante pronuncia della Corte costituzionale sembra far rinsavire il sistema politico dalla follia collettiva e dalla inescusabile irresponsabilità che paiono averlo contaminato. Essa si appresta a ristabilire norme che consentirebbero di ricomporre il Parlamento nuovamente come consesso di soggetti nominati dai partiti e non di rappresentanti del popolo eletti direttamente dai cittadini. Con un innesto nella sola Camera dei deputati di più di cento componenti selezionati dall'alto, *nominati nella loro totalità dai partiti*, che entrerebbero in Parlamento al posto degli effettivi aventi diritto in quanto lì proiettati, senza voti, ma in virtù di un premio di maggioranza e di clausole di sbarramento abnormi e, quindi, incostituzionali. Come si può pensare che, questa volta non uno, ma migliaia di cittadini non pretendano nuovamente l'accertamento dei propri diritti politici annichiliti dagli attuali partiti di maggioranza relativa? Come immaginare che possano mutare gli esiti della giurisprudenza di legittimità costituzionale? Come immaginare che, sollecitato dall'iniziativa dei singoli cittadini, non ci sarà una reazione a catena anche da parte del sistema giudiziario?

Se la classe politica per il tramite delle istituzioni rappresentative usurpate attraverso una legge elettorale illegittima pretenderà di perpetuare la propria personale sopravvivenza ripristinando le condizioni giuridiche – per quanto illegittime – appena espunte dall'ordinamento, essa stessa determinerà le condizioni per una crisi istituzionale di una tale gravità da rasentare l'irreversibilità. La rinnovata declaratoria di incostituzionalità, addirittura per patente violazione del giudicato costituzionale, genererebbe, infatti, una crisi istituzionale gravissima ed una situazione di vera e propria anomia. L'ordinamento repubblicano non è un *casinò*, né i procedimenti costituzionali una *roulette* (Ferrajoli). Prima che la Corte costituzionale sia costretta, a pena di tradire il proprio ruolo e con esso la Costituzione ed i diritti fondamentali dei cittadini, ad annullare gli esiti di questa infausta iniziativa, già il Presidente della Repubblica non potrà evitare allora, in quanto materialmente costretto dai pericoli per il sistema istituzionale, di rinviare la legge elettorale alle Camere, ai sensi dell'art. 74 Cost., tentando di rimettere in gioco il Parlamento, per un'ultima drammatica *chance* di rinsavimento. Ancora una volta le istituzioni di garanzia saranno chiamate ad assumersi gravi responsabilità al posto di istituzioni rappresentative e di un sistema politico inadeguati ed irresponsabili. Ma non dovrebbe essere proprio il Parlamento a prevalere come istituzione sui tatticismi e le convenienze personali di questo o quel partito, di questo o quell'esponente politico?